

Ricorso proposto il 13 maggio 2008 — Schröder/UCVV — Hansson (Sumost 01)

(Causa T-177/08)

(2008/C 171/85)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ralf Schröder (Lüdinghausen, Germania) (rappresentanti: sigg. T. Leidereiter e W.-A. Schmidt, Rechtsanwälte)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Jørn Hansson (Søndersø, Danimarca)

Conclusioni del ricorrente

- Annullamento della decisione della commissione di ricorso del convenuto 4 dicembre 2007, A 005/2007;
- condanna del convenuto a sopportare le spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente la varietà vegetale comunitaria: Schröder

Varietà vegetale comunitaria di cui trattasi: «Sumost 01» (domanda n. 2001/1758)

Titolare della varietà vegetale su cui si fonda l'opposizione: Jørn Hansson

Varietà vegetale sui cui si fonda l'opposizione: «Lemon Symphony»

Decisione dell'Ufficio delle varietà vegetali impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: Rigetto della domanda di registrazione di una varietà vegetale comunitaria

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

- Violazione dell'art. 59, n. 2, del regolamento (CE) n. 1239/95 ⁽¹⁾, in quanto il ricorrente non è stato regolarmente citato a comparire al procedimento orale;
- Violazione dell'art. 75 del regolamento (CE) n. 2100/94 ⁽²⁾, in quanto la decisione impugnata è fondata su motivi e mezzi di prova sui quali il ricorrente non ha avuto modo di rendere posizione;
- Violazione degli artt. 81, n. 2, e 48 del regolamento n. 2100/94 per la presunta parzialità di una collaboratrice del convenuto, la cui testimonianza sarebbe stata presa in considerazione ai fini della decisione;
- Violazione dell'art. 60 del regolamento n. 1239/95, in quanto non è stato adottato alcun atto istruttorio formale in merito all'audizione di una collaboratrice del convenuto;

- Violazione dell'art. 62 del regolamento n. 2100/94 per valutazione insufficiente ed errata della fattispecie per quanto riguarda il carattere distintivo;
- Violazione dell'art. 48 del regolamento n. 2100/94 per presunta parzialità di un membro della commissione di ricorso.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 1995, n. 1239, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121, pag. 37).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1).

Ricorso di Giuseppe Tiralongo proposto il 15 maggio 2008 avverso l'ordinanza del 6 marzo 2008 emessa dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-55/07, Tiralongo/Commissione

(Causa T-180/08 P)

(2008/C 171/86)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Italia) (rappresentanti: F. Sciaudone, avvocato, R. Sciaudone, avvocato, S. Frazzani, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare l'ordinanza impugnata del 6 marzo 2008, nella causa F-55/07, e rimettere la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che codesto Tribunale vorrà fornire;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento e di quelle di cui al procedimento F-55/07.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente fa valere:

- l'erronea applicazione della giurisprudenza in materia di autonomia dei mezzi di ricorso. In particolare, il giudice di primo grado ha errato nell'applicare i principi giurisprudenziali che si riferiscono al risarcimento di danni provocati da atti illeciti, ad una fattispecie nella quale, invece, il pregiudizio è stato cagionato da comportamenti illegittimi.